



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2398

Seduta del 11/11/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani

Oggetto

POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO l'art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1 "Statuto della Regione Lombardia", che prevede nell'ambito delle competenze regionali:

- la tutela della famiglia, tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- il sostegno al lavoro, come espressione e diritto della persona;
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese;

VISTI:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo "Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale" del 13 settembre 2016 che, al punto 2, sottolinea che "la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri";
- la Direttiva 2019/1158 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il punto 2 "nozione di impresa e di attività economica";

VISTA la seguente normativa nazionale:

- la legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTE:

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 22, che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione vita-lavoro;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e successive modificazioni e integrazioni, che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia la "valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze



Regione Lombardia

LA GIUNTA

familiari e delle reti che offrono servizi di welfare”;

VISTE:

- la D.G.R. del 12 dicembre 2016, n. 5969 “Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018” con cui Regione Lombardia ha approvato le linee guida per la definizione dei Piani 2017-2018 proseguendo il percorso, avviato nel 2010, di sostegno agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita con le esigenze familiari e consolidando il sistema di *governance* basato su partnership pubblico-private coordinate dalle Agenzie di Tutela della Salute lombarde (Reti e Alleanze Territoriali per la Conciliazione Vita-Lavoro);
- la D.G.R. del 17 dicembre 2018, n. 1017 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019” con cui è stato disposto il differimento del termine per la conclusione degli interventi al 15 gennaio 2020;

CONSIDERATO che nel corso del 2019 si è realizzato un percorso di valutazione strategico-operativa degli interventi finanziati attraverso i Piani Territoriali per la Conciliazione Vita-Lavoro con il supporto della società Studio Come S.r.l., selezionata a seguito di procedura ed evidenza pubblica;

VALUTATO opportuno, sulla base degli esiti definiti nel rapporto di valutazione intermedia presentato da Studio Come S.r.l. (prot. J2.2019.0013737 del 19/07/2019):

- sviluppare ulteriormente la partnership tra enti pubblici ed enti privati profit e non profit e con le altre reti sociali del territorio, in continuità con le programmazioni precedenti;
- ridefinire la nuova programmazione in un arco temporale più adeguato (il triennio anziché il biennio) al fine di tener conto dei necessari tempi di analisi dei fabbisogni, selezione dei partenariati, avvio progetti e l’adeguamento al calendario scolastico;
- identificare un paniere di servizi e di azioni di sistema “omogenee”;

RITENUTO pertanto:

- di definire le indicazioni operative per l’elaborazione dei Piani Territoriali di Conciliazione 2020-2023 come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di garantire la continuità delle azioni non ancora concluse nelle more dell'avvio dei Piani territoriali 2020-2023, prevedendo quale termine massimo per la conclusione degli interventi il 31 maggio 2020;

VALUTATO di destinare per l'attuazione della presente delibera l'importo pari a euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2020, euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021 ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2022, di cui:

- euro 2.800.000,00 trasferiti alle ATS e ripartiti in base alla popolazione residente sul rispettivo territorio come segue:

ATS	n. abitanti	Risorse 2020	Risorse 2021	Risorse 2022
ATS Città Metropolitana	3.480.513	311.360,00	311.360,00	345.956,00
ATS Insubria	1.472.796	131.754,00	131.754,00	146.393,00
ATS Montagna	298.271	26.683,00	26.683,00	29.648,00
ATS Brianza	1.211.315	108.362,00	108.362,00	120.402,00
ATS Bergamo	1.114.590	99.709,00	99.709,00	110.788,00
ATS Brescia	1.165.954	104.304,00	104.304,00	115.893,00
ATS Val Padana	771.247	68.994,00	68.994,00	76.660,00
ATS Pavia	545.888	48.834,00	48.834,00	54.260,00
Totale		900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

- euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 a valere sull'annualità 2020 ed euro 50.000,00 a valere sull'annualità 2021, trattenuti da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o strumenti unitari ai fini dell'efficace attuazione del Piano Regionale da definirsi con successivo provvedimento;

PRECISATO che eventuali accantonamenti a valere sulle risorse assegnate ai sensi delle D.G.R. 5969/2016 e 1017/2018 e non utilizzate entro il 31 maggio 2020, ivi compresi quelli iscritti su assegnazioni relative a precedenti programmazioni, dovranno integrare la dotazione finanziaria delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;

STABILITO di dare mandato al competente Dirigente della DG Politiche per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e la nozione di impresa unica prevista dall'art. 2 c. 2;

DATO ATTO che:

- i beneficiari dei progetti possono essere persone fisiche o giuridiche pubbliche o private;
- in caso di servizi suscettibili di apportare un vantaggio economico alle imprese, l'ATS e i capofila delle Alleanze dovranno operare nel rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE, applicando per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica le disposizioni di cui al Reg. UE n. 1407 del 2013 (c.d. *de minimis* generale) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), nonché provvedere ai relativi adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/12 in tema di registro nazionale aiuti (RNA) di cui al DM 115 del 31 maggio 2017;

DATO ATTO che la spesa per l'attuazione della presente deliberazione trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7956 del bilancio pluriennale 2020-2022 – annualità 2020, 2021 e 2022;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato alle ATS in data 22/10/2019 ed è stato informato il Tavolo Regionale Conciliazione in data 06/11/2019;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di definire le indicazioni operative per l'elaborazione dei Piani Territoriali di Conciliazione 2020-2023 come dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere quale termine massimo per la conclusione degli interventi in corso il 31 maggio 2020 al fine di garantire la continuità delle azioni non ancora concluse nelle more dell'avvio dei Piani territoriali 2020-2023;
3. di prevedere che, in caso di servizi suscettibili di apportare un vantaggio economico alle imprese, l'ATS e i capofila delle Alleanze dovranno operare nel rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE, applicando per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica le disposizioni di cui al Reg. UE n. 1407 del 2013 (c.d. de minimis generale) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), nonché provvedere ai relativi adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/12 in tema di registro nazionale aiuti (RNA) di cui al DM 115 del 31 maggio 2017;
4. di destinare per l'attuazione della presente delibera l'importo pari a euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2020, euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021 ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2022, di cui:
 - euro 2.800.000,00 trasferiti alle ATS e ripartiti in base alla popolazione residente sul rispettivo territorio come segue:

ATS	n. abitanti	Risorse 2020	Risorse 2021	Risorse 2022
ATS Città Metropolitana	3.480.513	311.360,00	311.360,00	345.956,00
ATS Insubria	1.472.796	131.754,00	131.754,00	146.393,00
ATS Montagna	298.271	26.683,00	26.683,00	29.648,00
ATS Brianza	1.211.315	108.362,00	108.362,00	120.402,00
ATS Bergamo	1.114.590	99.709,00	99.709,00	110.788,00
ATS Brescia	1.165.954	104.304,00	104.304,00	115.893,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATS Val Padana	771.247	68.994,00	68.994,00	76.660,00
ATS Pavia	545.888	48.834,00	48.834,00	54.260,00
Totale		900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

- euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 a valere sull'annualità 2020 ed euro 50.000,00 a valere sull'annualità 2021, trattenuti da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o strumenti unitari ai fini dell'efficace attuazione del Piano Regionale da definirsi con successivo provvedimento;
- 5. di precisare che eventuali accantonamenti a valere sulle risorse assegnate ai sensi delle D.G.R. 5969/2016 e 1017/2018 e non utilizzate entro il 31 maggio 2020, ivi compresi quelli iscritti su assegnazioni relative a precedenti programmazioni, dovranno integrare la dotazione finanziaria delle ATS relativa alla programmazione 2020-2023;
- 6. di dare atto che la spesa per l'attuazione della presente delibera trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7956 del bilancio pluriennale 2020-2022 – annualità 2020, 2021 e 2022;
- 7. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente atto, con particolare riguardo ai termini per la presentazione dei Piani Territoriali, all'approvazione della modulistica e delle indicazioni per la gestione e la rendicontazione degli interventi;
- 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI CON LE ESIGENZE FAMILIARI 2020-2023

1. Il contesto e la programmazione regionale 2017-2019

Secondo il rapporto ISTAT "Benessere Equo e Sostenibile 2018" prosegue la fase di miglioramento, avviatasi nel 2014, nell'ambito lavoro e conciliazione dei tempi di vita. E' infatti costante l'aumento dell'indice composito che sintetizza le diverse componenti della qualità del lavoro, dato dal miglioramento di quasi tutti i 14 indicatori che lo compongono.

Dall'altro lato però, l'ISTAT registra anche nel 2018 un ulteriore calo delle nascite in Italia: circa 448.000 nuovi nati, 9.000 in meno rispetto al 2017, 40.000 rispetto al 2015. Il tasso di fecondità totale è di 1,38 figli per donna, anche questo in costante diminuzione, ben al di sotto del tasso di sostituzione che consentirebbe il ricambio generazionale (2,1 figli per donna).

A questo si accompagna una diffusa opinione in merito alla necessità di rafforzamento delle politiche a tutela della genitorialità e della conciliazione tra vita privata e professionale. Nello "Studio Nazionale Fertilità" 2018, progetto coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, quasi la metà degli adulti intervistati dichiara di non essere intenzionato ad avere figli e per il 41% di questi le motivazioni sono legate principalmente a fattori economici e lavorativi e all'assenza di sostegno delle famiglie con figli.

Alla cura dei minori spesso si aggiunge quella dei genitori anziani, deboli e molte volte affetti da malattie croniche. Se ad oggi gli over 65 rappresentano un quarto della popolazione, stando alle proiezioni Istat nel 2050 diventeranno più di un terzo, vale a dire 20 milioni di persone, di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni; inoltre gli anziani del futuro avranno pensioni più basse e questo inciderà sul mercato privato di cura.

Nonostante il tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro non dovrebbe essere di stretta pertinenza femminile, ancora oggi nel nostro Paese, in maniera molto estesa, si ritiene che il lavoro di cura sia di "competenza" pressoché esclusiva delle donne.

Il rapporto ISTAT 2019 evidenzia che nel 2018 il 31,5 % delle donne tra i 25 e i 49 anni senza lavoro non cercava o non era disponibile a lavorare per motivi legati alla maternità o alla cura, contro l'1,6 per cento degli uomini. Queste percentuali salgono al 65% per le madri e al 6,5 per i padri di bambini fino a 5 anni di età. Sempre la cura risulta essere il motivo per cui oltre il 28 per cento delle madri con figli piccoli, attualmente non occupate, ha interrotto il lavoro da meno di sette anni. Al crescere dei carichi familiari, dunque, diminuiscono le donne occupate e aumentano quelle che non partecipano al mercato del lavoro.

Ancora, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (cfr. Libro bianco 2018 "La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita") rileva che l'86% delle donne è impegnato con diversi gradi di intensità nell'assistenza a

familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori e una su 3 se ne prende cura senza ricevere aiuto. Per le donne lavoratrici la situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al part-time, allo smart working o agli asili. Questi carichi impattano notevolmente sulla salute delle caregiver, attraverso una peggiore qualità della vita, l'aumento del rischio di trascurare le proprie condizioni o il rischio di burnout.

Sostenere l'armonizzazione tra vita privata e vita professionale diventa perciò non solo una necessità in un territorio che vuole sostenere il benessere della propria comunità, ma anche una delle leve più importanti per garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell'accesso alle opportunità.

Per tali motivi i principi di parità di genere ed equilibrio tra attività professionale e vita familiare sono stati riaffermati tra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Tutto ciò dimostra che l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare resta una sfida considerevole per molti genitori e lavoratori con responsabilità di assistenza.

Regione Lombardia sostiene la conciliazione vita-lavoro sin dal 2010 attraverso il sostegno a partenariati pubblico-privato rappresentativi della filiera della conciliazione vita-lavoro sia dal punto di vista della mappatura dei bisogni sia dal punto di vista della individuazione delle soluzioni. Nelle reti sono infatti coinvolte imprese, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, enti del terzo settore. Il coordinamento di questi partenariati è affidato alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS – le ex ASL) a dimostrazione di una visione in ottica di benessere della società.

La programmazione 2017-2019 (DGR 5969/2016 e 1017/2018), con un investimento di 9,5 milioni di euro (risorse regionali e del Fondo Sociale Europeo) a cui si aggiunge circa il 30% in termini di cofinanziamento dei partenariati, ha sinora consentito di raggiungere importanti risultati: al 30 settembre 2019 sono oltre 17.200 i destinatari finali degli interventi, oltre alle imprese e ai cittadini raggiunti da iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Le azioni finanziate, oltre a quelle di sistema a sostegno delle Reti, si differenziano nei due filoni del potenziamento dei servizi e del supporto del welfare aziendale prevedendo:

- servizi di assistenza a supporto del caregiver familiare (es. babysitter di emergenza, accompagnamento visite mediche anziani e disabili);
- servizi per la gestione del pre- e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica (grest e oratori estivi, doposcuola, ecc..);
- servizi di supporto per la fruizione di attività nel tempo libero a favore di minori (es. accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc...)
- azioni di time saving in favore di titolari o dipendenti di imprese commerciali o artigianali, limitandole a microimprese con massimo tre occupati per attività non legate alla gestione dell'azienda;

- accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di formazione, per micro, piccole e medie imprese e reti di imprese per usufruire del regime di defiscalizzazione o per lo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di secondo livello;
- accompagnamento e supporto, anche attraverso iniziative di formazione, per micro, piccole e medie imprese, reti di imprese e aziende di cura pubbliche o private per la costruzione di piani di congedo e piani di flessibilità aziendale e per l'adozione di misure flessibili di lavoro, tra cui l'adozione di modalità di lavoro flessibili e di spazi di lavoro condivisi (es: coworking, smart working, telelavoro).

In un'ottica di complementarietà sono state inoltre promosse altre importanti iniziative:

- la misura "Nidi Gratis", rivolta alle famiglie in situazione di vulnerabilità economica che, pur a fronte di tariffe agevolate, non sono in grado di sostenere il costo della retta dei servizi per l'infanzia. L'intervento, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, consiste in un buono servizio che azzerava la quota della retta a carico delle famiglie con ISEE fino a 20.000 per la frequenza dei figli ai nidi-micronidi pubblici o privati convenzionati con il pubblico, aggiuntivo rispetto alle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni in favore delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale. Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ne hanno beneficiato oltre 30.000 nuclei familiari;
- il "Bonus Assistenti Familiari", a favore delle famiglie che curano un soggetto anziano, contributo alle spese previdenziali della retribuzione dell'assistente familiare fino a € 1.300,00 a destinatario. Alla data del 04/10/2019 ne hanno beneficiato 150 nuclei familiari;
- la sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo, che, al fine di tenere in considerazione eventuali maggiori complessità e fragilità presenti all'interno del nucleo familiare (numero dei figli, la presenza di disabili, di donne in stato di gravidanza e di anziani a carico ecc...) propone una "pesatura" di tali elementi di complessità che generano un incremento dei contributi previsti a favore del nucleo familiare. La prima sperimentazione, legata al Bonus Assistenti Familiari, prevede l'aumento del contributo di base di un valore pari a 0.025 moltiplicato per il valore assunto dal fattore, per un totale, al 04/10/2019, di 50 beneficiari; la sperimentazione sarà progressivamente estesa ad altri contributi, anche in collaborazione con altre Direzioni Generali.

2. Obiettivi della nuova programmazione

Al fine di migliorare progressivamente l'efficacia degli interventi di conciliazione vita-lavoro, a giugno 2017 è stato avviato l'iter relativo alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un servizio di valutazione strategica e operativa degli interventi finanziati attraverso i Piani Territoriali per la Conciliazione Vita- Lavoro 2017-2019.

Il lavoro di valutazione è stato avviato a fine 2018 e ha previsto la realizzazione di interviste a tutte le ATS e di focus group con le Alleanze (marzo-maggio 2019). L'analisi della tipologia dei destinatari finali raggiunti e le considerazioni effettuate con il supporto dell'assistenza tecnica hanno consentito di individuare alcuni obiettivi per la nuova programmazione, tra i quali:

- la ridefinizione della nuova programmazione in un arco temporale più adeguato (il triennio anziché il biennio) al fine di tener conto dei necessari tempi di analisi dei fabbisogni, selezione dei partenariati, avvio progetti e l'adeguamento al calendario scolastico;
- l'identificazione di un paniere di servizi e di azioni di sistema "omogenee";
- la definizione di indicazioni operative più stringenti sulla progettazione, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione dei progetti;
- lo sviluppo ulteriore della partnership tra enti pubblici ed enti privati profit e non profit e con le altre reti sociali del territorio.

Ridefinizione dell'arco temporale della nuova programmazione

La durata della programmazione regionale in materia di conciliazione vita-lavoro viene ridefinita nell'arco del triennio giugno 2020- maggio 2023; l'ammissibilità delle spese relative agli interventi finanziati saranno pertanto ammissibili dal 1°giugno 2020 al 31 maggio 2023.

L'ammissibilità delle spese relative alla programmazione in corso può essere prorogata, a discrezione dell'ATS, fino 31 maggio 2020.

Al fine di orientare le progettualità sul proprio territorio, la Rete presenta a Regione Lombardia, per il tramite dell'ATS capofila, un Documento territoriale di indirizzo contenente:

- l'analisi macro dei fabbisogni e delle priorità del territorio, anche sulla base degli esiti del piano precedente;
- la strategia di intervento e il livello di integrazione con altre azioni regionali/locali e/o altre reti;
- le azioni prioritarie da attivare sul territorio e le risorse a disposizione.

Il Documento contiene inoltre una sezione dedicata alle politiche per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città, in cui si dà conto dello stato di attuazione in materia e vengono individuate specifiche linee di intervento che coinvolgono i Comuni, da elaborare in collaborazione con i Comuni del territorio nell'ambito dei già esistenti organismi di rappresentanza (Cabina di Regia).

I termini e le modalità per la presentazione del Documento territoriale di indirizzo vengono definite con apposito provvedimento del dirigente competente della DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.

3. I Piani Territoriali di Conciliazione vita-lavoro

La dotazione finanziaria in capo alle ATS deve essere così programmata:

- dal 20% al 30% deve essere destinato ad un'azione di sistema.
L'azione di sistema è un'azione orientata allo sviluppo del sistema dal punto di vista organizzativo (ad es. sviluppo dei processi decisionali, sviluppo delle competenze, sistemi informativi, comunicazione e coinvolgimento dei cittadini ecc.) e che supporta l'attività dell'intera rete, il suo consolidamento e il suo eventuale ampliamento.
L'azione di sistema coinvolge l'intero territorio dell'ATS.
La titolarità dell'azione è in capo alle ATS, che provvedono ad attuarla in proprio o tramite affidamento a terzi nel rispetto della normativa vigente.
- la dotazione residua è riservata ad uno o più avvisi pubblici rivolti a partenariati pubblico-privato (Alleanze Locali di Conciliazione) per la selezione di progetti a supporto della conciliazione vita-lavoro e del welfare aziendale coerenti con le indicazioni contenute nel Documento Territoriale di Indirizzo.
Gli avvisi possono essere emanati anche in diversi momenti del periodo di programmazione.
Almeno il 10% della dotazione complessiva destinata agli avvisi pubblici deve essere rivolta alla selezione di uno o più progetti della categoria "Servizi di consulenza".

Gli interventi finanziabili sono ricondotti in macrocategorie e in tipologie standard:

a. Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare

- caregiving a domicilio, anche di emergenza (non continuativo), non già sostenuto da altre misure regionali/nazionali;
- accompagnamenti assistiti (es. visite mediche anziani e disabili, attività minori al di fuori dell'orario scolastico, pedibus e bicibus);
- servizi alternativi/integrativi ai servizi per l'infanzia (ludoteche, centri di aggregazione...).

b. Servizi per la gestione del pre- e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica

- Prolungamenti orari dell'attività scolastica (es. pre e post scuola);
- Centri estivi e attività integrative durante le sospensioni dell'attività scolastica (vacanze natalizie pasquali, elezioni ecc...);
- Doposcuola.

c. Servizi salvatempo (solo a titolo esemplificativo, maggiordomo aziendale, stireria, piccole commissioni ecc...). In caso di servizi rivolti a dipendenti per il tramite dell'azienda, l'azione è riservata a micro- e piccole imprese (fino a 50 dipendenti) per attività non legate alla gestione dell'azienda. Possono beneficiare del progetto anche medie e grandi imprese soltanto qualora nel partenariato almeno il 20% delle imprese appartenga alle altre categorie.

d. *Servizi di consulenza* – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese; possono beneficiare del progetto anche grandi imprese soltanto qualora nel partenariato almeno il 20% delle imprese appartenga alle altre categorie.

- supporto allo sviluppo della contrattazione territoriale e aziendale di secondo livello e per usufruire del regime di defiscalizzazione;

- supporto all'implementazione in azienda di piani di welfare, piani di flessibilità, misure flessibili di lavoro (in particolare smart working e telelavoro) e azioni che promuovano salute sul luogo di lavoro in raccordo con il Programma Regionale WHP non già sostenute con altre misure nazionali/regionali;

- sviluppo di piattaforme aziendali e territoriali per l'accesso a servizi di conciliazione vita-lavoro.

e. *Servizi a sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti*

- Coworking

- Servizi di formazione e consulenza per l'avvio di attività autonome e libero-professionali nell'ambito dei servizi di conciliazione vita-lavoro.

Nella dotazione finanziaria del Piano confluiscano automaticamente eventuali residui delle programmazioni precedenti a seguito di comunicazione a Regione Lombardia.

I servizi possono essere:

- realizzati direttamente dal partenariato ed offerti a titolo gratuito o con costo calmierato;

- sostenuti attraverso l'erogazione di voucher (prima di usufruire del servizio) o rimborsi (dopo la fruizione del servizio).

Nell'ambito dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, i servizi possono inoltre essere realizzati quale specializzazione/potenziamento di attività già esistenti sul territorio al fine di raggiungere determinati target di utenza (es. minori e adulti disabili, DSA/BES).

Sono inoltre finanziabili, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28/2004 art.6 c.4, progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

b) progetti che contribuiscano ad un'ottimizzazione dei tempi al fine di un maggior uso dei mezzi pubblici (es. navette verso poli di interscambio);

c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e l'ampliamento orario dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

d) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse.

I progetti candidati devono prevedere:

- l'indicazione del costo previsto per l'attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e valutazione del progetto, che non può superare il 15% del budget totale previsto dal progetto. Tale attività può essere esercitata dal capofila di progetto o essere affidata a terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'indicazione dell'ammontare relativo al cofinanziamento, che deve essere almeno pari al 30% e potrà essere in denaro o quale valorizzazione del costo del personale dedicato al progetto.

A seguito della selezione dei progetti le ATS elaborano il Piano Territoriale di Conciliazione Vita-Lavoro 2020-2023 e lo trasmettono a Regione Lombardia entro i termini che saranno definiti con apposito provvedimento del dirigente competente della DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. Il Piano si intende approvato se entro 15 giorni non pervengono osservazioni da parte di Regione Lombardia.

4. Ruolo delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Alleanze Locali

Le ATS sono capofila delle Reti territoriali e garantiscono la sinergia e il coordinamento complessivo delle iniziative nell'ambito della conciliazione vita-lavoro nei rispettivi territori di competenza.

L'adesione alle Reti degli enti aderenti si presuppone confermata rispetto alla precedente programmazione. Eventuali modifiche (disdette e/o nuove adesioni) devono essere comunicate a Regione Lombardia.

La Rete, tramite l'ATS che lo governa, si dota di un Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio che ha il compito di individuare i bisogni del territorio attraverso la predisposizione del Documento di Indirizzo Territoriale, di seguire l'implementazione del piano e di valutarne gli esiti. Di tale organo fa necessariamente parte un referente dell'Ufficio Territoriale Regionale. Il Comitato può lavorare anche attraverso gruppi tecnici e in composizione ristretta.

Le Alleanze rappresentano partenariati pubblico-privato costituiti al fine di presentare e sviluppare i progetti sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico emanato dall'ATS. Sono costituite attraverso appositi accordi di partenariato che esplicitano i ruoli, le modalità di partecipazione e gli apporti (in termini tecnici, economici e di contenuto) di tutti i componenti.

Ogni Alleanza è coordinata da un soggetto capofila, che può essere:

- un soggetto pubblico
- un soggetto del privato no profit.

Qualora il capofila sia di natura giuridica privata, nel partenariato dovrà essere necessariamente presente un ente pubblico locale o un ambito territoriale.

Il ruolo del capofila comporta il coordinamento del progetto approvato, la gestione delle risorse economiche attribuite, l'assunzione di responsabilità in merito ai risultati attesi, alla modalità di utilizzo delle risorse, al monitoraggio sull'andamento del progetto e alla rendicontazione economico-finanziaria.

I partner di progetto, con cui si instaura il rapporto di coprogettazione e collaborazione per la realizzazione dell'intervento, devono essere scelti attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla coprogettazione; gli erogatori dei servizi affidati nell'ambito del progetto devono essere invece selezionati nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

5. Destinatari finali

Le attività, ad eccezione della categoria "*Servizi di consulenza*", devono avere come destinatari finali nuclei familiari con almeno un componente lavoratore/lavoratrice alla data di richiesta di fruizione del servizio, che abbia compiti di cura relativi a familiari a carico (minori e/o altri familiari). Tutti i destinatari dei progetti devono essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia.

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- lavoratori/lavoratrici dipendenti;
- imprenditori/imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, art.2082 e ss;
- lavoratori e lavoratrici autonomi/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile, art. 2222 e ss;
- liberi professionisti/libere professioniste ai sensi del Libro V, titolo III, Capo II del Codice Civile, art. 2229 e ss;
- liberi professionisti/libere professioniste senz'albo (non iscritte ad ordini o Collegi) iscritte ad associazioni professionali riconosciute;
- collaboratori/trici autonomi/e in possesso di partita IVA e iscritte alla gestione separata INPS.

Le Alleanze devono prevedere criteri di precedenza nella fruizione del beneficio destinate a determinate categorie di destinatari finali anche sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriale effettuata (es. nuclei familiari con più di un componente lavoratore/lavoratrice, con presenza di disabili, con uno o più componenti lavoratori/lavoratrici turnisti/e, imprenditrici donne ecc...). Tali criteri devono essere individuati e motivati già in sede di presentazione della proposta progettuale.

La richiesta di accedere ai servizi previsti dai progetti comporta l'obbligo, sia per le persone sia per le imprese nella persona del rappresentante legale o suo delegato, di compilare una scheda di iscrizione fornendo i dati personali previsti dalla stessa. I dati saranno trattati da Regione Lombardia, dall'ATS e dai soggetti attuatori nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati

personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

6. Aiuti di Stato

In caso di servizi erogati suscettibili di produrre un vantaggio economico alle imprese, stante l'applicazione per il caso di specie del Regolamento UE 1407/13, l'ATS e i capofila delle Alleanze locali di conciliazione dovranno verificare in capo ai beneficiari che svolgano attività economica il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa europea (regime "de minimis") di cui a tale regolamento.

Sulla base di tale regola, possono essere erogati aiuti alle imprese nel limite di determinati massimali, fissati per il periodo 2014 - 2020 in 200.000 euro per impresa unica, ai sensi dell'art. 2.2 di tale regolamento, nell'arco di 3 esercizi finanziari. "Impresa" è considerata qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se la medesima entità controlla più attività – anche attraverso le forme di influenza dominante declinate dell'art. 2 c.2 - queste sono da considerarsi un'unica impresa.

i soggetti richiedenti l'agevolazione che svolgono attività economica devono pertanto sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti.

Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.2 del Reg. UE 1407/13, nessuna delle nuove misure di aiuto può essere concessa. L'ATS inoltre dovrà adempiere in questi casi alle disposizioni previste dall'art. 52 della legge 234/12 e relativi atti attuativi in tema di registro nazionale aiuti (RNA).

7. Risorse

Le risorse previste per l'attuazione della presente delibera sono pari a euro 3.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2020, euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021 ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2022.

Un ammontare pari ad euro 2.800.000,00 è assegnato alle Agenzie di Tutela della Salute e ripartito in base al numero di abitanti (fonte ISTAT al 31/12/2018) come di seguito indicato:

ATS	n. abitanti	Risorse 2020	Risorse 2021	Risorse 2022
ATS Città Metropolitana	3.480.513	311.360,00	311.360,00	345.956,00
ATS Insubria	1.472.796	131.754,00	131.754,00	146.393,00
ATS Montagna	298.271	26.683,00	26.683,00	29.648,00
ATS Brianza	1.211.315	108.362,00	108.362,00	120.402,00
ATS Bergamo	1.114.590	99.709,00	99.709,00	110.788,00

ATS Brescia	1.165.954	104.304,00	104.304,00	115.893,00
ATS Val Padana	771.247	68.994,00	68.994,00	76.660,00
ATS Pavia	545.888	48.834,00	48.834,00	54.260,00
Totale		900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Le risorse sono trasferite alle ATS entro il 30 aprile di ogni annualità; le ATS a loro volta le liquidano alle Alleanze con la seguente tempistica:

- 20 % entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del progetto;
- 30 % entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione attestante l'utilizzo delle risorse erogate all'avvio del progetto;
- 30% entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione attestante l'utilizzo della seconda tranche;
- 20% a saldo entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale.

Un ammontare pari ad euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 a valere sull'annualità 2020 ed euro 50.000,00 a valere sull'annualità 2021, è trattenuto da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o strumenti unitari ai fini dell'efficace attuazione del Piano Regionale quali, a titolo esemplificativo, azioni di comunicazione, di formazione e creazione di comunità di pratiche rivolte ai referenti di ATS e Alleanze sin dalla fase di elaborazione dei Piani Territoriali.

8. Comunicazione

Tutti i prodotti di promozione/comunicazione, come volantini, manifesti, promozione di eventi, locandine, siti web, devono riportare il logo "valigetta" di Regione Lombardia al quale si dovrà dare massima visibilità. Dovrà inoltre essere presente la frase "iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita - lavoro". Le ATS verificano la corretta applicazione di quanto previsto.

Ogni iniziativa di comunicazione e disseminazione a livello locale deve inoltre essere comunicata all'indirizzo conciliazione@regione.lombardia.it.